

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E ABBIGLIAMENTO DA
LAVORO**

CIG 948083153E

GARA N. 99/2022

Indice

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto)	4
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	12
Articolo 4 (Rinnovo)	13
Articolo 5 (Personale)	14
Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	14
Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio).....	15
Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	15
Articolo 9 (Definizioni e requisiti normativi generali).....	15
Articolo 10 (Confezionamento dell'ordinativo, consegna e documentazione di accompagnamento)	16
Articolo 11 (Verifica di conformità – esami tecnici e merceologici).....	18
Articolo 12 - (Verifiche e controlli sui servizi/collaudò della fornitura)	19
Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)	20
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI	20
Articolo 14 (Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)	20
Articolo 15 (Subappalto).....	20
Articolo 16 (Inadempimenti e penali)	21
Articolo 17 (Risoluzione).....	22
Articolo 18 (Recesso).....	23
Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)	23
Articolo 20 (Cessione del credito)	23
Articolo 21 (Invalidità parziale).....	24
Articolo 22 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	24
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	24

Articolo 23 (Corrispettivo)	24
Articolo 24 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	24
Articolo 25 (Cauzione Definitiva)	26
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 26 - (Clausola codice etico).....	27
Art. 27 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	27
Articolo 28 - (Domicilio contrattuale)	27
Articolo 29 (Riservatezza)	28
Articolo 30 - (Trattamento dei dati personali)	28
Articolo 31 - (Foro competente)	28
Articolo 32 – (Interpretazione del presente contratto).....	29
Articolo 33 - (Norme di rinvio)	29

Il presente Accordo Quadro è stipulato in data [●]/[●]/2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio Unico Retiambiente Spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] mUNITO dei necessari poteri, (di seguito per brevità "**Geofor**" o la "**Committente**")

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche "**Appaltatore**")

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura NEGOZIATA ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell'Amministratore Unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro lotto in quanto la sua offerta è risultata più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.4 Sono allegati al presente Contratto:
Allegato 1) Offerta Economica;
Allegato 2) Garanzia definitiva
Allegato 3) D.U.V.R.I. standard di Geofor S.p.A. di Viale America, 105 – Pontedera (PI) e specifico disciplinare di carico e scarico (magazzino - scarico merci)

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione della fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro. Trattandosi di Accordo quadro la fornitura sarà richiesta nelle quantità di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

LOTTO	Oggetto
	Fornitura Abbigliamento da lavoro e protezione corpo

LOTTO 1 Abbigliamento da lavoro & protezione corpo

2.2 Costituisce oggetto del presente accordo la fornitura Abbigliamento da lavoro e protezione corpo di seguito elencata:

Tipologia	Maglia in pile C.P.V. - 18330000-1 (MAGLIA) C.P.V. - 18235300-8 (FELPE) C.P.V. supplementary - AB07-0 (POLIESTERE)
Norme tecniche di riferimento	UNI EN 340 – Indumenti di protezione Regolamento 2016/425/UE UNI EN 342 – Protezione dal freddo DLgs 475/92 & DLgs 10/97
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none">• maglia in micropile felpato 100% poliestere, rasato antipilling, min 240 gr/m² max 300 gr/m²;• fodera interna "garzata"• colore blu;• modello tipo cardigan con chiusura a zip doppio cursore per intera lunghezza;• due tasche con chiusura a zip;• elastico alle maniche;• culisse sul fondo con regolazione;• l'indumento non dovrà presentare elementi penzolanti come cordoncini e simili;• logo aziendale Geoforo s.p.a. ricamato in fili di poliestere da porre sul lato sinistro insieme al logo "Gruppo Retiambiente";
Range taglie	Dalla taglia S alla taglia 6XL (oltre personalizzazione taglia maggiorata)
Quantità presunta anno	770 capi

Tipologia	Polo invernale manica lunga C.P.V. - 18331000-8 (MAGLIETTA) C.P.V. - 18333000-2 (POLO) C.P.V. supplementary - AB33-8 (COTONE) C.P.V. supplementary - BC45-6 (riciclato)
Norme tecniche di riferimento	UNI EN 340 – Indumenti di protezione DLgs 475/92 & DLgs 10/97 Regolamento 2016/425/UE
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none">• polo manica lunga colore blu;• realizzata in tessuto piquet 100% cotone max 240 gr/m²;• colletto con due/tre bottoni e copricuciture;• coulisse alle maniche;• copricucitura al collo;• doppia cucitura sulle spalle e giromanica;• apposito trattamento atto a mantenere la colorazione a seguito di lavaggi e pulizia ai sensi delle linee operative del ministero della salute in fatto di pulizia e mantenimento stato di efficienza dei dispositivi;• logo aziendale Geoforo s.p.a. ricamato in filo di cotone da porre sul lato sinistro insieme al logo "Gruppo Retiambiente";
Range taglie	Dalla taglia S alla taglia 6XL (oltre personalizzazione taglia maggiorata)
Quantità presunta anno	4.260 capi

Tipologia	Polo estiva manica corta C.P.V. - 18331000-8 (MAGLIETTA) C.P.V. - 18333000-2 (POLO) C.P.V. supplementary - AB33-8 (COTONE) C.P.V. supplementary - BC45-6 (riciclato)
Norme tecniche di riferimento	UNI EN 340 – Indumenti di protezione DLgs 475/92 & DLgs 10/97 Regolamento 2016/425/UE
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • polo manica corta colore blu; • realizzata in tessuto piquet 100% cotone max 200 gr/m²; • colletto con due/tre bottoni e copricuciture; • coulisse alle maniche; • copricucitura al collo; • doppia cucitura sulle spalle e giromanica; • apposito trattamento atto a mantenere la colorazione a seguito di lavaggi e pulizia ai sensi delle linee operative del ministero della salute in fatto di pulizia e mantenimento stato di efficienza dei dispositivi; • logo aziendale Geoforo s.p.a. ricamato in filo di cotone da porre sul lato sinistro insieme al logo "Gruppo Retiambiente";
Range taglie	Dalla taglia S alla taglia 6XL (oltre personalizzazione taglia maggiorata)
Quantità presunta anno	5.560 capi

Tipologia	T-shirt C.P.V. - 18331000-8 (MAGLIETTA) C.P.V. supplementary - AB33-8 (COTONE) C.P.V. supplementary - BC45-6 (riciclato)
Norme tecniche di riferimento	UNI EN 340 – Indumenti di protezione DLgs 475/92 & DLgs 10/97 Regolamento 2016/425/UE
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • t-shirt colore blu; • realizzata in jersey 100% cotone pettinato minimo 120 gr/m²; • girocollo in maglino; • apposito trattamento atto a mantenere la colorazione a seguito di lavaggi e pulizia ai sensi delle linee operative del ministero della salute in fatto di pulizia e mantenimento stato di efficienza dei dispositivi; • logo aziendale Geoforo s.p.a. termosaldato 100% in poliestere da porre sul lato fronte insieme al logo "Gruppo Retiambiente";
Range taglie	Dalla taglia S alla taglia 5XL (oltre personalizzazione taglia maggiorata)
Quantità presunta anno	4.380capi

Tipologia	Cappello estivo C.P.V. - 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) C.P.V. - 18440000-5 (Cappelli e copricapo) C.P.V. supplementary - AB07-0 (POLIESTERE)
Norme tecniche di riferimento	DLgs 81/08
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • cappello modello baseball; • realizzato in cotone 100%; • colore blu, • tesa spessorata; • taglia unica regolabile in velcro; • logo aziendale Geoforo s.p.a. termosaldato 100% in poliestere da porre sul lato fronte insieme al logo "Gruppo Retiambiente";
Range taglie	Taglia unica regolabile sul retro
Quantità presunta anno	710 capi

Tipologia	Cappello invernale C.P.V. - 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) C.P.V. - 18440000-5 (Cappelli e copricapo) C.P.V. supplementary - AB07-0 (POLIESTERE)
Norme tecniche di riferimento	DLgs 81/08
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • cappello in micropile felpato 100% poliestere, rasato antipilling, 144 filamenti, min 240 gr/m² max 300 gr/m²; • modello tipo cuffia con risvolto; • taglia Unica • colore blu; • logo aziendale Geoforo s.p.a. ricamato in filo di cotone da porre sul risvolto e visibile quando ripiegato sul capo insieme al logo "Gruppo Retiambiente"
Range taglie	Taglia Unica (59-61)
Quantità presunta anno	710 capi

Tipologia	Grembiule GIARDINAGGIO C.P.V. - 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) C.P.V. - 35113490-0 (Grembiuli di protezione) C.P.V. supplementary - AB07-0 (POLIESTERE)
Norme tecniche di riferimento	DLgs 81/08 DLgs 475/92 & DLgs 10/97 Regolamento 2016/425/UE
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • dispositivo in materiale plastico spessore adeguato; • grembiule con passacollo regolabile; • lunghezza adeguata a proteggere il corpo fino alle caviglie;
Range taglie	TAGLIA UNICA – Lacci regolabili
Quantità presunta anno	30 capi

Tipologia	Bretelle per decespugliatore GIARDINAGGIO C.P.V. - 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) C.P.V. - 35113490-0 (Grembiuli di protezione) C.P.V. supplementary - AB07-0 (POLIESTERE)
Norme tecniche di riferimento	DLgs 81/08 DLgs 475/92 & DLgs 10/97 Regolamento 2016/425/UE
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • bretella a doppia imbragatura; • dispositivo in materiale plastico spessore adeguato; • moschettone sgancio rapido, • n°2 spalline imbottite • protezione laterale; • ogni capo dovrà essere confezionato separatamente in apposita busta trasparente.
Range taglie	TAGLIA UNICA – Lacci regolabili
Quantità presunta anno	50 capi

Tipologia	Grembiule anticalore Saldatore C.P.V. - 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) C.P.V. - 35113490-0 (Grembiuli di protezione)
------------------	--

Norme tecniche di riferimento	UNI EN ISO 11611 – Indumenti per la saldatura Regolamento UNI EN ISO 11612 – Requisiti indumenti per la saldatura 2016/425/UE DM 2 maggio 2001 DLgs 475/92 & DLgs 10/97
Caratteristiche del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>dispositivo in crosta di pelle con trattamento anticalore, e protezione chimica;</i> • <i>grembiule con passacollo regolabile;</i> • <i>lunghezza adeguata a proteggere il corpo fino alle caviglie;</i> • <i>ogni capo dovrà essere confezionato separatamente in apposita busta trasparente.</i>
Range taglie	TAGLIA UNICA – Lacci regolabili
Quantità presunta anno	5 pezzi

2.3 Oltre alla fornitura dell'abbigliamento sopra elencato, l'Appaltatore è tenuto ad apporre il logo aziendale su quei capi e/o dispositivi per i quali risulta necessaria l'applicazione. Tale operazione deve essere eseguita dall'Appaltatore nei modi indicati nella sezione specifica del presente documento.

E', altresì, ricompresa nell'oggetto del presente accordo la fornitura di taglie maggiorate previa acquisizione delle misure dei lavoratori interessati.

2.4 Specifiche gestione logo aziendale su abbigliamento & Co.

Relativamente alle indicazioni relative alla realizzazione del logo aziendale da apporre sui vari capi di abbigliamento e accessori come specificato in ogni lotto, fare riferimento ai disciplinari allegati al presente documento, si ricorda che i capi di abbigliamento e i vari DPI che lo richiedono – come evidenziato nella descrizione di ogni singolo lotto – devono riportare il doppio logo di Geofor spa e di Gruppo Retiambiente spa.

2.5 Caratteristiche tecniche della fornitura **Criteri ambientali Minimi (CAM)**:

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 e 3 di Dlgs 50/2016, la fornitura oggetto del presente appalto, deve rispettare i seguenti criteri ambientali minimi così come definiti da Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 30 giugno 2021 in G.UR.I. n.167 del 14/07/2021 ed eventuali ss.mm.ii.

a1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finite

I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta standard 100 by OEKO-TEZ o equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- Le sostanze estremamente preoccupanti di cui all' art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta di offerta, né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella seguente tabella:

Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova
Ammine aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione: tessuti colorati</i>	≤ 30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1 EN 14362-3
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr.	≤ 50 mg/kg	DIN 54231

Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova
lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessuti sintetici tinti o stampati con coloranti dispersi		
Formaldeide <i>Campo di applicazione:</i> tessuti finiti con trattamento aniti piega o resinati	≤ 75 mg/kg	EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Campo di applicazione:</i> tessuti spalmati; tessuti contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessuti con finissaggi silicologici o fluoro carbonici, tessuti in cotone.	≤ 2 mg/kg	UNI CEN ISO/TS 16179 metodo per le calzature adattabile al tessile
Idrocarburi policiclici aromatici: <i>Campo di applicazione:</i> tessuti sintetici, elastici, materiali plastici, tessuti spalmati Benzo[a]pirene (BaP) CAS 50-32-8 Benzo[c]pirene (BcP) CAS 192-97~2 Benzo[a]antracene (Ba/a) CAS 56-55-3 Benzo[e]acefenantrilene CAS 205-99-2 Crisene (CHR) CAS 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbF A) CAS 205-99-2 Benzo[k]fluorantene (8kFA) CAS 205-82-3 Benzo[j]fluorantene (8jFA) CAS 207-08-9 Dibenz[a,h]antracene (DBA/a) CAS 53-70-3	$\leq 1,0$ mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli IPA di cui alla prima colonna)	Afl-S GS 2014
Ftalati: <i>Campo di applicazione:</i> tessuti spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Ftalato di bis (2-metossietile_) CAS 117-82-8 Di isopenti ftalato CAS 605-50-5 Di - n - pentilftalato (DPP) CAS 131-18-0 Di - n - esilftalato (DnHP) CAS 84-75-3 1,3-bis(2-etilesil)-ftalato (DEI-IP) CAS 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS 85-68-7 Di-isononil ftalato (DINP) CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DI OP) CAS 26761-40-0, CAS 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS 117-84-0 Bis(2-metossietil ftalato (DMEP) CAS 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DI-IP) CAS 84-75-3	$\leq 0,1$ mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli ftalati indicati nella prima colonna)	UNI EN ISO 14389
Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati <i>Campo di applicazione:</i> Tutti i prodotti tessili non riciclati Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2	$OP + NP < 10$ mg/kg $OP + NP + OPEO + NPEO < 100$ mg/kg	ISO/DIS 18254

Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova
4-Nonilfenolo (N P) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari		
Polifluorurati e perfluorurati <i>Campo di applicazione:</i> Tutti i capi con trattamenti antimacchia e/o idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 µg/m ² Acido perfluorooctanoico (PFOA): ≤ 25 ppb Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) ≤ 0,1 mg/kg Perfluoro butano sulfonato (PFBS): ≤ 0,1 mg/kg Fluorotelomero sulfonato (FTS): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA): ≤ 0,1 mg/kg	UNI CEN/TS 15968

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti previsti, le ulteriori sostanze indicate nell' Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all' Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

a2. Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti, se non in possesso dell' Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di cui al comma 3 dell' art.69 del Dlgs 50/2016, devono avere le caratteristiche prestazionali indicate nella tabella di seguito riportata:

NB. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessili che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto o come imbottitura.

Catateristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova
Variazione dimensionale al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Tessili lavabili a umido (sono esclusi tessili lavabili solo a secco e i tessili non lavabili)	Tessuti a maglia in qualunque composizione, riciclati o non: ± 8%	Per capi destinati al lavaggio industriale: UNI EN ISO 15797 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759 Per la temperatura di lavaggio e il tipo di asciugamento riferirsi all'etichetta di manutenzione.

Catateristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova
Solidità del colore al lavaggio a umido	Tessili tinti e stampati	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105C06
Solidità del colore al lavaggio a secco (percloroetilene)	Tessili stampati lavabili a secco	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105D01
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	Tessili tinti e stampati	Degradazione e scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105E04
Solidità del colore allo sfregamento a secco e ad umido	Tessili tinti e stampati	Scarico del colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105X12
Solidità del colore alla luce artificiale (ove applicabile)	Tessili tinti e stampati	Degradazione del colore: Indice ≥ 5 Tessili di colore bianco, degradazione al colore: indice ≥ 3	UNI EN ISO 105B02
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura ortogonale	≥ 100 N	UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab)
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura maglia	≥ 200 KPa	UNI EN ISO 13935-2 (area di prova 7,3 cm ²)
Resistenza alla lacerazione	Tessili a struttura ortogonale	Tessuti di peso al m ² ≤ 100 requisito ≥ 8 N Tessuti di peso al m ² < 100 requisito ≥ 12 N	UNI EN ISO 13937-1

a3. Capi di abbigliamento complessi quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip etc.

Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Eventuali loghi o distintivi di identificazione, ad esempio, devono poter essere facilmente rimovibili (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

a4. Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione.

L' etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C)

a5. Imballaggi

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

2.6 Rispetto dei criteri sociali per le forniture di prodotti tessili

Il presente appalto, avendo ad oggetto un settore ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso, riporta specifici criteri sociali mirati.

In particolare in conformità a quanto previsto dall' art. 100 del Dlgs 50/2016, sono previsti i seguenti requisiti per l'esecuzione dell'appalto:

L'aggiudicatario, nell' arco della durata contrattuale, si impegna al rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell' Appendice B dell'Allegato 1 (Criteri Ambientali Minimi) al Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 30 giugno 2021 in G.U.R.I. n.167 del 14/07/2021 ed eventuali ss.mm. ii., seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012.

2.7 Altre prescrizioni comuni alla fornitura

C1. DPI I° Categoria

I DPI appartenenti alla I° categoria devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, avere la marcatura CE e l'indicazione dell'anno di fabbricazione, che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa).

La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI 10913 "Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa" e comprendere le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

C2. DPI di II° e III° Categoria

Per i D.P.I. appartenenti alla II° e III° categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I° categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (*dodici*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

Si precisa sin d'ora che l'accordo quadro potrà avere durata inferiore a 12 mesi, qualora, prima della scadenza del suddetto termine venga raggiunto l'importo massimo di spesa consentito come indicato all'art. 3.1 della lettera di invito.

Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento delle forniture di cui trattasi.

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione, e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia, fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento delle forniture e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture effettivamente effettuate fino alla data di subentro del nuovo appaltatore.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

3.4 Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) senza necessità di nuova procedura di affidamento, qualora la Stazione Appaltante necessiti di dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro aventi colore o altre specifiche diverse da quelli contrattualmente previsti. In tal caso l'Appaltatore fornirà i dispositivi e l'abbigliamento con le caratteristiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante solo ed esclusivamente previa verifica della congruità del prezzo da parte della Stazione medesima.

Parimenti l'accordo quadro potrà essere modificato senza necessità di indire nuova procedura di gara qualora, per motivi legati all'andamento dei prezzi mercato delle materie prime, sia necessaria una revisione del prezzo degli articoli oggetto di fornitura, sia in aumento che in diminuzione.

In ogni caso la modifica può essere fatta solo esclusivamente previo rilascio di assenso scritto da parte della Committente che effettuerà una preventiva analisi della congruità del nuovo prezzo rispetto ai prezzi di mercato.

Articolo 4 (Rinnovo)

4.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto, *anche disgiuntamente per singola categoria di prodotti*, per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

4.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 5 (Personale)

5.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

5.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

5.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

6.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

6.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto la natura contrattuale è una mera fornitura di merci e materiali.

L'Appaltatore, attraverso la propria organizzazione e, in particolare, attraverso i propri dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurerà, nella esecuzione dell'attività commessagli, l'adempimento dei precetti a tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla normativa vigente.

Assicurerà altresì l'adempimento di tutte le disposizioni particolari impartite dalla Geofor SpA all'interno dei propri insediamenti.

6.3 L'appaltatore è consapevole dei rischi connessi alle attività svolte da Geofor Spa nelle ubicazioni indicate nel presente capitolato e si obbliga ad informare in tal senso il proprio personale ed eventuali ditte da esso incaricate.

Geofor S.p.A. consegna all'appaltatore:

- *DuVRI e planimetria emergenza per la sede di Pontedera – Viale America*

La documentazione sopra elencata ottempera a quanto disposto dall'art. 26 del T.U.S. (D.Lgs 81/2008), viene allegata al presente contratto e predispose, prima di ogni intervento e relativamente alle sedi di Pisa e Pontedera, il permesso di lavoro appropriato, di cui una copia dovrà essere conservata dalla squadra operativa dell'appaltatore per tutta la durata dei lavori ed una copia presso il referente della committenza.

Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica _____ e al seguente telefono mobile: _____

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

8.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

8.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Articolo 9 (Definizioni e requisiti normativi generali)

9.1 Ai fini del presente schema di contratto si applicano le definizioni seguenti (cfr. Reg 2016/425/UE):

- a. «dispositivi di protezione individuale» (DPI):
 1. *dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;*
 - *componenti intercambiabili dei dispositivi di cui al punto precedente essenziali per la loro funzione protettiva;*
 2. *sistemi di collegamento per i dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso;*
- b. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- c. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'unione;
- d. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale;
- e. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dell'unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
- f. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dell'unione che immette sul mercato dell'unione DPI originari di un paese terzo;
- g. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato;
- h. «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
- i. «specificata tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il DPI deve

soddisfare;

- j. «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- k. «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- l. «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- m. «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento in relazione ai DPI;
- n. «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- o. «richiamo»: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un DPI già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- p. «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un DPI presente nella catena di fornitura;
- q. «normativa di armonizzazione dell'unione»: la normativa dell'unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- r. «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il DPI è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'unione che ne prevede l'apposizione.


9.2 Per i DPI appartenenti alla I° categoria è necessario che siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano la marcatura CE e l'indicazione dell'anno di fabbricazione, che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa).

La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI 10913 "Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa" e comprendere le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per i D.P.I. appartenenti alla II° e III° categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I° categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.

Ogni singolo D.P.I. dovrà avere impresse le marchature richieste nei punti precedenti, come da normativa.

Articolo 10 (Confezionamento dell'ordinativo, consegna e documentazione di accompagnamento)

10.1 Il materiale (alias capo di abbigliamento o D.P.I.) deve essere confezionato due capi alla volta in confezioni che possono essere in film plastico riciclabile  o confezione in cartone proveniente da riciclo.

Le suddette confezioni sono introdotte in scatole di cartone resistente, avente come dimensione di base 600 mm x 400 mm – altezza libera – ogni scatola totalmente riempita, non dovrà superare il peso di 12 Kg.

Almeno su uno dei due lati corti della scatola in cartone, dovrà essere apposta una etichetta che riepiloga il contenuto, almeno con le seguenti informazioni minime:

- ✓ *Tipologia del dispositivo o capo di abbigliamento;*
- ✓ *Numero capi presenti nella scatola;*
- ✓ *Taglia/misura del prodotto contenuto*


È fatto assoluto divieto di confezionare nella stessa scatola di cartone due o più taglie diverse per singolo capo/dispositivo.


Le scatole di cartone, saranno disposte su pallet (in legno o materiale plastico) avente le

dimensioni 1200mm x 800 mm (altezza 144 mm) - saranno accettati pallet nuovi o di qualità A, non saranno accettati pallet di qualità B o che presentino segni di forte usura e rottura;

Non devono essere aggiunti oneri alla committenza per impiego degli Europallet che non saranno riconsegnati.

10.2 Le scatole di cartone, saranno disposte su pallet (in legno o materiale plastico) avente le dimensioni 1200mm x 800 mm (altezza 144 mm) - saranno accettati pallet nuovi o di qualità A, non saranno accettati pallet di qualità B o che presentino segni di forte usura e rottura; non devono essere aggiunti oneri alla committenza per impiego degli Europallet che non saranno riconsegnati.

A seguito del posizionamento delle scatole di cartone sul pallet (legno o plastica), queste dovranno essere incellofanate con film plastico riciclabile riciclabile  o struttura

alternativa riciclabile e/o proveniente da riciclo , l'altezza massima del pallet confezionato (compreso spessore pedana) non deve superare i 150 cm.

Sull'esterno del film plastico deve essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni minime:

- ✓ Ragione sociale del fornitore;
- ✓ N° colli che compongono il pallet;
- ✓ Raccomandazioni di trasporto per il mantenimento delle caratteristiche del dispositivo contenuto;
- ✓ Ragione sociale e indirizzo della Committenza.

10.3 Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte di Geofor s.p.a. non solleva la Ditta fornitrice da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Gli articoli risultati inadeguati e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta formalizzata dalla Committenza.

10.4 La consegna dei dispositivi, dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni lavorativi (considerando settimana lavorativa di cinque giorni salvo festività nazionali), la tempistica decorrerà dalla data di invio dell'ordinativo.

Si considera rispetto alla tempistica di cui sopra:

- **ritardo irrilevante** fino ad un massimo di due giorni lavorativi;
- **ritardo lieve** tra due e quattro giorni;
- **ritardo grave** oltre quattro giorni.

Per i ritardi di cui sopra vengono attivate le penale descritte nella specifica sezione del presente documento.

La consegna DEVE essere effettuata presso il magazzino della Committenza sito in Pontedera (Pi) in Viale America 105 nei seguenti giorni ed orari:

- ✓ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30

È categoricamente vietata la consegna della giornata di sabato e domenica.

Si richiede di contattare il nostro magazzino **almeno** 24 ore prima della consegna del materiale al seguente recapito:

- ✓ tel 0587261770 referente Massimo Salvadori (o suo sostituto).

10.5 La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, come di seguito riportato (elenco minimo non esaustivo):

Nota informativa - I DPI, per legge, devono possedere i "requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti dalla normativa vigente in materia; la garanzia deve essere fornita dal fabbricante/distributore che ha l'obbligo di effettuare la "certificazione" in funzione della categoria di appartenenza del DPI e apporre la marcatura CE sul DPI e sulla confezione dello stesso.

La nota informativa accompagna il dispositivo di protezione individuale e deve contenere le seguenti informazioni minime:

- ✓ caratteristiche costruttive (tipologia materiali, ecc.);
- ✓ pittogrammi ed altre indicazioni delle caratteristiche del prodotto/dispositivo;
- ✓ norme tecniche di conformità a cui il dispositivo fa riferimento;
- ✓ descrizione del dispositivo e dell'uso cui è destinato;
- ✓ valutazione dei rischi da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
- ✓ istruzioni di deposito, di impiego, pulizia, manutenzione, disinfezione;
- ✓ (ove applicabile) n° massimo di lavaggi prima che il capo/prodotto/dispositivo inizi a perdere le proprie caratteristiche (es: garanzia di resistenza delle bande catarifrangenti, colore alta visibilità, ecc...)
- ✓ le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI;
- ✓ gli accessori utilizzabili con il DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- ✓ le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- ✓ la data ed il termine di scadenza del DPI o di alcuni suoi componenti;
- ✓ il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto del DPI;
- ✓ il significato della marcatura, se questa esiste;
- ✓ nome, indirizzo e numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione del DPI;

DDT o bolla di accompagnamento - tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- ✓ nominativo del richiedente della fornitura di Geofor;
- ✓ nominativo referente magazzino di Geofor;
- ✓ distinta puntuale e corrispondente all'ordine emesso da Geofor;
- ✓ associazione "codice prodotto" con "codice magazzino Geofor"

Singola confezione - resta inteso che ogni confezione dovrà riportare, in lingua italiana:

- ✓ la denominazione dei prodotti,
- ✓ la quantità contenuta in unità,
- ✓ la Ditta fornitrice,
- ✓ la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.

Articolo 11 (Verifica di conformità – esami tecnici e merceologici)

11.1 Ogni Aggiudicatario deve fornire, prima della stipula dell'accordo quadro, la scheda tecnica riferita ad ogni singolo capo/dispositivo facente parte dei lotti di interesse.

Ciascuna scheda tecnica, redatta in italiano, dovrà riportare tutte le caratteristiche tecniche principali del capo/dispositivo oggetto della fornitura, oltre all'evidenza di eventuale scadenza di specifici controlli periodici che devono essere eseguiti da persona specializzata e qualificata.

11.2 In merito all'esecuzione delle verifiche periodiche disposte per norma su specifici dispositivi di seconda e terza categoria (esempio non esaustivo: imbracature per lavori in quota e accessori correlati; maschere facciali con filtri, ecc...), il fornitore ha il compito/onere di eseguire con cadenza almeno annuale le necessarie verifiche ai suddetti dispositivi, rilasciando apposito certificato contenente gli esiti dei controlli conformemente alla normativa vigente in materia – è compreso in tale servizio il ritiro dei dispositivi da controllare presso la sede della Committenza, come la riconsegna dei dispositivi controllati, compresi quelli che non hanno superato le verifiche.

11.3 L'esecuzione del "fit-test" – prove strumentali di prestazione DPI specifici come ad

esempio otoprotettori, protezioni vie respiratorie, ecc... le verifiche devono essere eseguite su tutto il personale che utilizza i suddetti dispositivi.

Le certificazioni risultanti, devono essere conformi alla normativa vigente in materia e norme tecniche specifiche, nonché accompagnate da una relazione che illustra la metodologia utilizzata, la descrizione della strumentazione impiegata (compresi i certificati di taratura), e le singole schede di analisi eseguite sul singolo lavoratore.

Articolo 12 - (Verifiche e controlli sui servizi/collaudo della fornitura)

12.1 La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. 10 ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto all'art. 2.

12.2. Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte del DEC o di suoi addetti un primo controllo sulla regolarità della consegna, in particolare, gli addetti controlleranno che:

- la fornitura sia confezionata ed imballata secondo le modalità riportate all'art. 10 del presente Contratto;
- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- che la merce corrisponda a quanto ordinato;
- l'etichettatura dei colli/pallets e delle confezioni siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- la fornitura sia nuova di fabbrica, integra e non presenti già ad un mero esame sommario difetti/difformità/imperfezioni evidenti e tali da renderla inidonea all'uso al quale è destinata;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Contratto.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 14 per i giorni di ritardata consegna.

12.3 Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 2 del presente Contratto.

12.4 In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità.

12.5 In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, o dalle prove risultanti dai laboratori incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel Contratto, Geofor ne dà comunicazione scritta via PEC e l'Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 16.

Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai

sensi del successivo art. 17 e la facoltà di avvalersi dell'art. 110 D.Lgs 50/2016. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art. 16.

Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza. Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 14 (Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)

14.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

14.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati. Si applicano gli articoli 16 (PENALI) e 17 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 15 (Subappalto)

15.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

15.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

15.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

15.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 (Inadempimenti e penali)

16.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

16.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le penali che si riportano con le relative definizioni di ritardo:

- **ritardo irrilevante** fino ad un massimo di due giorni lavorativi: nessuna penale.
Sono ammessi massimo due ritardi irrilevanti per il periodo contrattuale, superato tale limite, ai ritardi simili successivi sarà applicata la penale del 2 % dell'ordine relativi;
- **ritardo lieve** tra due e quattro giorni lavorativi: penale del 4 % dell'ordine relativo;
- **ritardo grave** oltre quattro giorni lavorativi: penale del 6 % dell'ordine relativo.

Non si terrà conto di ritardi dovuti a cause di forza maggiore che dovrà essere adeguatamente documentata e giustificata da parte del fornitore e validata dalla committenza a seguito di opportuna analisi.

In caso di **confezioni non conformi** – mancato rispetto:

- *delle dimensioni delle singole scatole,*

- *più taglie come contenuto delle singole scatole,*
- *del peso delle singole scatole,*
- *del confezionamento del pallet,*
- *della tipologia del pallet impiegato,*
- *della documentazione di trasporto ed etichettatura minima,*

per ognuno delle suddette non conformità verrà applicata la penale del 2 % sull'ordine relativo alla consegna in questione.

In caso di **mancaza della scheda tecnica prodotto** ad ogni singola consegna: verrà applicata una penale del 2 % sull'ordine relativo alla consegna in questione

In caso di mancanza o del mancato rispetto anche parziale delle **caratteristiche del prodotto/dispositivo** si procede come di seguito schematizzato:

- *restituzione della merce e relativo addebito costi + penale quale mancata consegna del 5 % sull'ordine relativo alla consegna in questione;*
- *mancato preavviso di consegna e DDT incompleto, addebito di penale del 2 % sull'ordine relativo alla consegna in questione.*

nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta.

Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva - in pieno diritto e senza formalità - l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione.

16.3 Per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro cento,00) ad un massimo di € 1000,00 (euro mille,00).

16.4 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

16.5 In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.

16.6 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

16.7 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 17 (Risoluzione)

17.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltretutto nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei nei seguenti casi:

- Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del

credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;

- subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
- applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

17.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

17.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

17.4 Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 18 (Recesso)

18.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

18.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)

19.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

19.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 20 (Cessione del credito)

20.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 21 (Invalidità parziale)

21.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 22 (Responsabilità dell'Appaltatore)

22.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 (Corrispettivo)

23.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi unitari oltre IVA in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

<i>Abbigliamento da lavoro & protezione corpo</i>	
TIPOLOGIA DI DPI	Importo unitario
Maglia in pile (*)	
Polo invernale manica lunga (*)	
Polo estiva manica corta (*)	
T-shirt (*)	
Cappello Estivo (*)	
Cappello invernale (*)	
Grembiule da giardinaggio	
Bretelle per decespugliatore	
Grembiule anticalore (saldatore)	

() – compreso apposizione logo aziendale come da specifiche*

Articolo 24 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

24.1 L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo

consegnato.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice Sdl): A4707H7.

L'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):948083153E.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

24.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

24.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

24.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

24.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

24.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A.

24.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **948083153E**.

Articolo 25 (Cauzione Definitiva)

25.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

25.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

25.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

25.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa

sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

25.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - (Clausola codice etico)

26.1 L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'Appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dall'accordo e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 27 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

27.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

27.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

27.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

27.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 28 - (Domicilio contrattuale)

28.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del

contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 29 (Riservatezza)

29.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

29.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

29.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

29.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 30 - (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto. Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del accordo si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 31 - (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 32 – (Interpretazione del presente contratto)

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

32.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo, l'Appaltatore dichiara:

- di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 33 - (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (carica)

[●] (nome)

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[●] (nome)

Clausola vessatorie